

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2008

sul coordinamento in materia di tassazione in uscita

(2008/C 323/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

PRENDENDO ATTO delle due comunicazioni della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 19 dicembre 2006, riguardanti il coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri nel mercato interno e la tassazione in uscita,

RAMMENTANDO che la coesistenza di giurisdizioni fiscali diverse in seno all'UE comporta che il trasferimento di un'attività economica assoggettato al regime fiscale di una sola giurisdizione fiscale sia trattato diversamente dal trasferimento di un'attività economica assoggettato alla legislazione di due o più giurisdizioni fiscali,

RICONOSCENDO pertanto l'opportunità di un coordinamento inteso a evitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le doppie imposizioni che potrebbero risultare da un trasferimento di attività economiche assoggettato a due o più giurisdizioni,

SOTTOLINEANDO che qualsiasi soluzione proposta per conseguire tali obiettivi deve essere realista, fondarsi per quanto possibile su strumenti già in essere tra cui le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione, limitare l'onere amministrativo per i contribuenti e le amministrazioni, nonché preservare gli interessi finanziari legittimi degli Stati membri,

SOTTOLINEANDO inoltre che i principi guida rappresentano un impegno politico, la cui attuazione è affidata alla decisione degli Stati membri, e lasciano quindi impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri, come pure le rispettive competenze degli Stati membri e della Comunità risultanti dal trattato,

INVITA gli Stati membri a adottare i seguenti principi guida:

A. Per trasferimento di attività economiche si intende qualsiasi operazione nel corso della quale un contribuente soggetto all'imposta sulle società o una persona fisica che esercita un'attività:

1) cessa di essere assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche o fisiche in uno Stato membro (Stato di uscita) e viene al tempo stesso assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche o fisiche in un altro Stato (Stato di accoglienza); ovvero

2) trasferisce una combinazione di attività e passività da una sede o stabile organizzazione nello Stato di uscita a una stabile organizzazione o sede nello Stato di accoglienza.

B. Allorché in occasione di un trasferimento di attività economiche lo Stato di uscita si riserva il diritto di tassare le riserve (profitti realizzati ma non ancora contabilizzati fiscalmente) e di riprendere, in tutto o in parte, gli accantonamenti costituiti (spese non ancora sostenute ma già contabilizzate fiscalmente), lo Stato di accoglienza può prevedere la costituzione di riserve o accantonamenti per importi identici o diversi, in funzione delle norme applicabili in tale Stato in materia di base imponibile, e permetterne la detrazione dal risultato imponibile nell'esercizio della loro costituzione.

C. Allorché, in occasione di un trasferimento di attività economiche, lo Stato di uscita si riserva il diritto di tassare i plusvalori latenti corrispondenti alle attività in possesso del contribuente, calcolati come differenza tra il valore venale di tali attività alla data del trasferimento e il loro valore contabile, lo Stato di accoglienza prende il valore venale alla data del trasferimento per calcolare il successivo plusvalore in caso di cessione.

- D. In caso di disaccordo tra lo Stato di accoglienza e lo Stato di uscita in merito al valore venale delle attività alla data del trasferimento, i due Stati risolvono la controversia che li oppone ricorrendo alla procedura appropriata.
- E. Lo Stato di accoglienza può esigere dal contribuente che effettua il trasferimento delle attività economiche di fornire la prova che lo Stato di uscita ha esercitato o eserciterà i propri diritti alle succitate condizioni nonché gli elementi che attestano il valore venale oggetto di ritenuta da parte dell'amministrazione dello Stato di uscita.
- F. Le disposizioni stabilite a livello comunitario in materia di reciproca assistenza rappresentano il quadro entro il quale lo Stato di accoglienza assiste lo Stato di uscita, in particolare ai fini della determinazione della data della cessione.
-